




Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
Servizio centrale  
per la gestione delle risorse umane  
Divisioni 12<sup>^</sup> - 13<sup>^</sup> - 14<sup>^</sup>

Prot. 1306/ris



Roma 29 APR. 2013

	Ai Comandi Regionali CFS	<u>LORO SEDI</u>
	Alla Scuola del CFS	<u>CITTADUCALE</u>
e p.c.	Ai Servizi I - III - V	<u>SEDE</u>
“ “	Alle Divisioni 4 <sup>^</sup> - 11 <sup>^</sup>	<u>SEDE</u>
“ “	All'Ufficio Relazioni Sindacali	<u>SEDE</u>

Oggetto: Criteri per la mobilità del personale in servizio presso gli uffici o strutture C.F.S. in chiusura.

Nell'ambito del processo, già avviato, di riorganizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, prima di procedere alla chiusura di quelle articolazioni elencate sotto la sezione "ULTERIORI UFFICI/STRUTTURE PRESENTI NELLA PROVINCIA" nel vigente decreto del Capo del CFS sulle piante organiche, anche al fine di realizzare economie su contratti di locazione, utenze, automezzi e arredi, è necessario individuare i criteri per la mobilità del personale ivi in servizio.

Detta chiusura avverrà simultaneamente in ambito regionale per tutte le province interessate, in modo tale che tutto il personale interessato al trasferimento ad altre sedi abbia identica possibilità di scelta.

Il personale non direttivo e non dirigente in servizio presso le strutture in chiusura, può presentare istanza di trasferimento indicando fino a tre sedi, in ordine di preferenza, nel rispetto dei seguenti criteri.

1. Se la struttura, o sede Scuola, in chiusura si trova in una provincia o CTA sottonumerari nel ruolo rivestito dal personale interessato, l'istanza può essere presentata solo per sedi ricadenti rispettivamente nella stessa provincia o nello stesso CTA:
  - in strutture operative (stazioni, posti fissi, NOS e NOC) anche in soprannumero nel ruolo
  - in uffici (Comandi regionali e provinciali, Scuole e sue articolazioni, UTB, CTA e Centri di formazione) con posti vacanti nel ruolo;
2. se la struttura, o sede Scuola, in chiusura si trova in una provincia o CTA soprannumerari ma in una regione sottonumeraria nel ruolo rivestito dal personale interessato, l'istanza può essere presentata, oltre che per le sedi di cui al punto 1), anche per sedi ricadenti all'interno della stessa regione in altra provincia o CTA sottonumerari nel ruolo in strutture operative vacanti nel ruolo;
3. se la struttura, o sede Scuola, in chiusura si trova in una provincia o CTA e regione soprannumerari nel ruolo rivestito dal personale interessato, l'istanza può essere presentata,

oltre che per le sedi di cui ai punti 1) e 2), anche per strutture operative con posti vacanti nel ruolo e ricadenti in altra regione, provincia o CTA sottonumerari nel ruolo.

Gli appartenenti ai ruoli periti, revisori, operatori e collaboratori, nel rispetto dei criteri di cui sopra, possono presentare istanza solo per strutture o uffici nelle quali è prevista la loro presenza in pianta organica, anche in soprannumero.

Per effetto dei movimenti di personale sopra ipotizzati è consentito per ogni struttura operativa un soprannumero massimo, pari:

- al triplo dei posti previsti in pianta organica per il ruolo agenti e assistenti;
- al doppio dei posti previsti in pianta organica per il ruolo sovrintendenti.

Qualora le istanze verso una medesima sede dovessero superare complessivamente il triplo dei posti previsti nella pianta organica, si procederà all'elaborazione di una specifica graduatoria utilizzando i punteggi previsti nell'articolo 3 del D.C.C. 5 ottobre 2012

Le istanze del personale appartenente al ruolo ispettori, presentate nel rispetto dei sopra indicati criteri, trattandosi di ruolo apicale, qualora fossero rivolte verso strutture operative con l'ispettore già presente, saranno valutate caso per caso.

Il personale che non presenterà domanda sarà trasferito d'ufficio ad una sede limitrofa, cioè con circoscrizione confinante a quella di appartenenza, dando priorità alle strutture vacanti.

Il personale trasferito, anche a domanda, a seguito di chiusura della struttura, conserva l'anzianità di servizio di sede che potrà far valere per la partecipazione ai successivi appelli. Tale facoltà è riconosciuta altresì al personale già trasferito a seguito di chiusura di uffici e strutture avvenuta a partire dall'anno 2012.

**Entro il 20 maggio 2013** i Comandanti regionali dovranno, previo confronto con le OO.SS., far pervenire alla Divisione 13<sup>a</sup> le indicazioni di tutte le nuove circoscrizioni (elenco di comuni, possibilmente evitando di considerare la "parte" di essi, e cartografia) conseguenti alla chiusura delle Stazioni. Per ogni struttura in chiusura dovranno essere indicate tutte le stazioni limitrofe (anche di regioni confinanti). Entro lo stesso termine i Comandi regionali dovranno indicare tempi e modalità per l'apertura delle nuove sedi previste nelle piante organiche.

Con successiva comunicazione, si apriranno formalmente i termini e saranno indicate le modalità di presentazione delle istanze da parte del personale in servizio presso le strutture in chiusura.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone

